

## **Armatore e limitazione ex art. 275 cod. nav.**

### **CASO A**

In un porto iraniano durante la caricazione di petrolio sulla nave Sempronina, di cui è proprietaria e armatrice la soc. Tizia, si sviluppano una serie di esplosioni ed un grave incendio che causa l'affondamento della nave e la morte della maggior parte dell'equipaggio. Tale evento produce ingenti danni anche alle attrezzature del porto, per la cui agibilità si rende necessaria la rimozione del relitto. La soc. Tizia rifiuta di procedere alla rimozione.

Le relative spese vengono, allora, sostenute dalla soc. Caia, concessionaria del porto che per ottenerne il rimborso oltre al risarcimento dei danni conviene in giudizio la soc. Tizia. Quest'ultima, condannata al risarcimento dei danni connessi con l'esplosione e l'incendio, chiede al Tribunale di essere ammessa al beneficio della limitazione di cui all'art. 275 c. nav. La soc. Caia si oppone a tale richiesta.

**Vedi App. Venezia 10 settembre 1978, in *Diritto marittimo*, 1978, p. 462.**

### **L'obbligo di rimuovere un relitto grava sull'armatore o sul proprietario?**

**La limitazione dell'armatore ex art. 275 cod. nav. è una limitazione di responsabilità o di debito?**

**Il rifiuto di procedere alla rimozione di un relitto integra un'ipotesi di decadenza dal beneficio della limitazione?**

\*\*\*\*

## CASO B

Con fidejussione, la Banca C garantisce in favore della soc. Caia il risarcimento fino a concorrenza della somma massima di £. 700.000, dei danni sofferti e delle spese incontrate da tale società a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della nave Sempronia, di proprietà della soc. Tizia, armatrice della nave medesima.

Ottenuta la condanna definitiva della Soc. Tizia al rimborso delle spese di rimozione del relitto, la Soc. Caia chiede alla Banca C il pagamento della somma liquidata a tale titolo in suo favore. La Banca C. rifiuta il pagamento in quanto la soc. Tizia avvia il procedimento di limitazione ex art. 275 c. nav.

La soc. Caia (creditore garantito) cita in giudizio la Banca C. (fidejussore), la quale a sua volta chiede, in opposizione, la sospensione del procedimento fino ad una definitiva pronuncia sull'istanza di limitazione del debito proposta dalla soc. Tizia.

Vedi Trib. Milano 14 giugno 1977, in *Diritto marittimo*, 1977, p. 470.

**La limitazione dell'armatore ex art. 275 cod. nav. è una limitazione di responsabilità o di debito?**